







# "Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione" CUP J59J16000760006

#### Webinar

# Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania I.r. n. 7 del 21 aprile 2020

# Le iniziative regionali per lo sviluppo delle attività commerciali Gli strumenti di intervento comunali

a cura di Michele Granatiero

27 maggio 2020



La LR 21 aprile 2020 n. 7 rappresenta il primo TU regionale è la Prima importante iniziativa della Regione a favore del Settore Commercio in Campania

Raccoglie e coordina l'intera disciplina regionale vigente.

ma

Oltre al carattere compilativo, di riordino e semplificazione delle norme vigenti, assume anche carattere innovativo e di sostegno alle attività economiche.

Le attività commerciali prese in esame:

- a) il commercio al dettaglio in sede fissa e le sue forme speciali;
- b) il commercio all'ingrosso;
- c) il commercio su aree pubbliche;
- d) la somministrazione di alimenti e bevande;
- e) la vendita della stampa quotidiana e periodica;
- f) la distribuzione dei carburanti per autotrazione.

# Il settore del Commercio è fortemente influenzato dalla disciplina sia Comunitaria che statale, riflessi:

- sulla concorrenza,
- sulla libertà di stabilimento e di prestazione di servizi,
- Sull'assenza di contingentamenti, limiti territoriali o vincoli di qualsiasi altra natura,
- Sulla tutela della salute dei lavoratori, dell'ambiente, anche urbano e dei beni culturali.

## forte sinergia istituzionale con altre norme regionali e statali:

- sul regime autorizzativo;
- sulla sostenibilità ambientale e il risparmio del suolo,
- sull'edilizia e l'urbanistica,
- sulla tutela della sanità pubblica e della pubblica sicurezza,
- sulla tutela dei lavoratori e dell'incolumità delle persone.

## lo spirito del TU è

### coniugare la valorizzazione della identità commerciale del territorio

#### con:

- la riqualificazione dei centri storici e dei centri urbani,
- la sostenibilità ambientale,
- il risparmio di suolo, il recupero e la riqualificazione urbanistica di aree e volumi dismessi e/o degradati;
- la perequazione sociale ed imprenditoriale dello sviluppo del sistema commerciale;
- la coerenza e l'integrazione con la pianificazione urbanistica
- l'efficienza, lo sviluppo e la modernizzazione della rete distributiva
- l'innovazione tecnologica dell'offerta e lo sviluppo del commercio elettronico;
- la semplificazione amministrativa e l'innovazione delle procedure;
- la salvaguardia della cultura della legalità e di contrasto all'abusivismo.

### In che modo fare tutto questo?

## 1. riunificazione e abrogazione di numerose leggi regionali (circa 20 leggi):

- la l.r. n. 13/1975 (Disciplina dei mercati all'ingrosso);
- la l.r. n. 35/2012 (Norme urgenti sul commercio);
- la l.r. n. 8/2013 (Norme per la qualificazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti);
- la l.r. n. 1/2014 (Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale);

## 2. introduzione di **nuove disposizioni organiche**, in particolare:

- in materia di somministrazione di alimenti e bevande,
- diffusione della stampa quotidiana e periodica,
- svolgimento delle sagre e delle feste popolari.

## 3. Conformazione ai principi comunitari di semplificazione dei regimi abilitativi

una materia particolarmente varia ed articolata richiede un impianto normativo particolarmente organico

- 158 articoli,
- suddivisi in tre Titoli
  - 4 allegati.

## Titolo I "Disposizioni Generali" - Capo I

 (art. 3) sostenibilità ambientale dello sviluppo del sistema commerciale decorso un anno dalla entrata in vigore del TU

la Direttiva Europea UE 2019/904 dispone a partire dal 2021

divieto utilizzo contenitori, mescolatori, cannucce, posate, bicchieri e piatti, in plastica monouso non biodegradabili e non riciclabili, nonché per consumo immediato negli esercizi commerciali autorizzati

- (art. 4) promozione della cultura della legalità e contro l'abusivismo commerciale
- interventi ed azioni di carattere educativo, sociale e informativo a favore della cultura della legalità
- contrasto all'abusivismo commerciale e alle pratiche illegali nel tessuto produttivo regionale.

#### Pertanto:

- a) protocolli d'intesa con Prefetture, Comuni, organizzazioni di categoria, associazioni sindacali per rafforzare i controlli e le misure di dissuasione in aree maggiormente caratterizzate dall'abusivismo commerciale e dall'illegalità diffusa;
- b) politiche a favore dei consumatori, azioni e progetti di educazione e sensibilizzazione, al fine di scoraggiare la domanda di merce contraffatta e la compravendita attraverso canali illeciti.

### Titolo I "Disposizioni Generali" - Capo II

- (art. 7) i requisiti di accesso e di esercizio att. comm.

si chiarisce che si richiedono i requisiti di onorabilità ex art. 71, cc. 1, 2, 3, 4 e 5, DLgs 59/2010.

In particolare, per le attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, almeno uno dei requisiti professionali di cui all'art 71, cc. 6 e 6-bis, DLgs 59/2010.

- (art. 8) Formazione professionale e l'aggiornamento
  - La Giunta regionale, nell'ambito del piano annuale regionale di formazione professionale, approva:
  - a) programmi di corsi di formazione professionale per il commercio relativo al settore alimentare;
  - b) programmi di corsi specifici di aggiornamento finalizzati a elevare il livello professionale o a riqualificare gli operatori in attività.

### Titolo I "Disposizioni Generali" - Capo II

- (art. 9) **SUAP** (sportello unico attività produttive)
- unico punto di consulenza e servizio per gli aspetti amministrativi e procedurali reralitvi alle attività commerciali, compresa la modulistica unificata predisposta dalla Giunta regionale sulla scorta della modulistica standardizzata nazionale coordinata in sede di Conferenza Unificata delle Regioni.
- Al SUAP, sono attribuite anche le competenze di sportello unico per l'edilizia produttiva.
- La Tabella di cui all'allegato A al TU sintetizza il sistema procedurale ed autorizzativo rappresentato dal SUAP.
- (art. 10) i Centri di assistenza tecnica (CAT)
- Autorizzati dalla Regione (con il Regolamento attuativo del TU),
- costituiti, anche in forma consortile, a livello provinciale, dalle associazioni di categoria del settore e da altri soggetti interessati senza scopo di lucro con almeno due anni di operatività alla data di richiesta del riconoscimento regionale.
- svolgono attività di assistenza tecnica, di formazione e di aggiornamento

Titolo I "Disposizioni Generali" - Capo III

disciplina la **programmazione regionale e comunale** (che è il tema dell'odierna comunicazione) e che introduce una serie di elementi di innovazione. In particolare:

# Rispetto alla programmazione regionale

# (art. 11) Distretti del commercio

L'art. 11 introduce la disciplina organica dei distretti del commercio

nuove entità territoriali di rilevanza comunale o intercomunale, promosse su iniziativa di cittadini, imprese, aggregazioni sociali, sentite le associazione dei consumatori.

Il comune capofila agirà quale referente amministrativo unico nei confronti della Regione in rappresentanza di <u>un partenariato locale costituito da soggetti pubblici e privati,</u>

Attraverso i Distretti, il commercio diviene fattore di integrazione con altri settori produttivi (attività artigianali, di servizi e turistico – ricettive) al fine di valorizzare l'insieme delle risorse del territorio.

La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definirà criteri e modalità di attuazione dei programmi di intervento da finanziare con appositi bandi;

### Titolo I "Disposizioni Generali" - Capo III

- (art. 12) prevede il **Fondo regionale per la riqualificazione delle attività commerciali**, volto alla valorizzazione delle attività commerciali dei centri storici e dei centri commerciali naturali;
- (art. 13) introduce il **Protocollo** «**Esercizio campano di qualità**»
  riservato agli esercizi commerciali dei centri storici, (come definiti nel SIAD di cui parleremo successivamente)
  che provvedono alla vendita prevalente di prodotti alimentari e non di certificata origine regionale,
  con diritto all'esposizione detta dicitura e dell'apposito marchio di riconoscimento regionale.
- (art. 14) Istituisce il **Protocollo** "La terra delle eccellenze" (tramite Regolamento della Giunta regionale) incentiva la conoscenza e la diffusione dei prodotti campani di qualità dell'artigianato, dell'industria e dell'agricoltura, con la partecipazione dei produttori campani, delle associazioni imprenditoriali, degli esercenti le strutture commerciali al dettaglio e delle CCIAA.
- (art. 15) Promuove il **commercio elettronico** a sostegno delle piccole e medie imprese commerciali e loro associazioni, consorzi e Centri Commerciali Naturali, attraverso convenzioni e accordi di programma per lo sviluppo di campagne di formazione all'uso di strumenti e tecniche informatiche e di gestione nel rispetto della qualità, della garanzia e dell'affidabilità a favore del consumatore.

### Titolo I "Disposizioni Generali" - Capo III

# (art. 16) Altre attività promozionali della Regione

- > sviluppo dell'innovazione ed introduzione di sistemi di controllo di qualità;
- > promozione del consorziamento fra operatori commerciali al dettaglio;
- > valorizzazione delle tipicità e recupero delle tradizioni locali (sviluppo "filiera" e "filiera corta")
- > rapporto diretto produttore/consumatore a favore dei prodotti tipici e locali, nel rispetto della qualità;
- > definizione di procedure autorizzative semplificate (procedimenti unici).

## (art. 17) Interviene sulla Programmazione regionale in materia di carburanti

proponendo indirizzi generali e criteri di programmazione commerciale a scala regionale per l'insediamento delle attività di distribuzione di carburanti, nel rispetto della normativa statale e comunitaria.

(ma su questo faremo una prossima comunicazione)

# (art. 18) Promozione delle associazioni di categoria

➤ Entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale delibererà sovvenzioni per la promozione delle attività delle associazioni di categoria delle piccole e medie imprese operanti nel settore commerciale, turistico e dei servizi.

Titolo I "Disposizioni Generali" - Capo III

## Strumenti comunali previsti dal TU

**SIAD** (art. 19) Strumento comunale d'intervento per l'apparato distributivo

- ➤ (deriva dalla precedente LR 1/2014) è lo strumento integrato della pianificazione urbanistica con funzione esaustiva del potere di programmazione e pianificazione del territorio ai fini commerciali.
- > Il Comune lo approva in conformità allo strumento urbanistico generale.
  - a) se vigente, i Comuni adeguano gli strumenti urbanistici generali, i regolamenti di polizia locale e lo stesso SIAD
    - recependo i criteri e gli indirizzi di programmazione stabiliti dal TU sul Commercio <u>entro 180 giorni dalla data della sua entrata in vigore</u> (la pubblicazione è avvenuta il 27 aprile (BURC n. 91) quindi dal 12 maggio.
  - b) se ancora non vigente, si dotano del SIAD
- ➤ Il SIAD è approvato dal Consiglio Comunale, previo parere obbligatorio non vincolante delle associazioni dei consumatori e delle organizzazioni imprenditoriali del commercio
- ➢ Quindi è sottoposto al visto di conformità dell'Ufficio regionale competente (la UOD 02). entro 90 giorni, decorso il quale vale il silenzio-assenso (in mancanza di pronuncia espressa).
- > Il SIAD è esecutivo dopo la pubblicazione sul BURC.

## Titolo I "Disposizioni Generali" - Capo III

# Il SIAD è costituito dai seguenti elaborati:

- a) planimetria in scala non inferiore a 1:5.000 della localizzazione delle previsioni commerciali;
- b) relazione giustificativa delle scelte;
- c) il regolamento per le attività commerciali;
- d) planimetria dello strumento urbanistico afferente alla zonizzazione;
- e) stralcio delle norme tecniche d'attuazione (NTA) dello strumento urbanistico;
- f) planimetria a stralcio di eventuali piani sovracomunali e relative NTA.

Come si evince, l'iter approvativo e la natura fanno del SIAD

# uno strumento di pianificazione ed al contempo uno strumento attuativo,

Perché interviene sulle destinazioni d'uso di aree ed immobili, tenendo conto:

- delle condizioni della viabilità,
- delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza,
- dei criteri per l'esercizio delle attività commerciali, sia in aree private che in aree pubbliche.

### Titolo I "Disposizioni Generali" - Capo III

#### le finalità del SIAD:

#### **Zonizzazione**

- > individua le singole aree del territorio comunale soggette al programma di sviluppo commerciale;
- ➤ I programmi di sviluppo tengono conto delle esigenze dei consumatori e degli aspetti logistici di viabilità, mobilità, pedonalizzazione e arredo urbano (come piano attuativo);
- promuove la valorizzazione delle aree periferiche;
- per l'insediamento degli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti definisce la dotazione degli standard qualitativi, urbanistici e commerciali, in maniera differenziata per le diverse zone comunali. (v. art. 32)
- per i mercati e le fiere prevede La localizzazione e le relative dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi, (v. art. 63)
- > individua le aree private da destinare al commercio (art. 64)

Titolo I "Disposizioni Generali" - Capo III

le finalità del SIAD:

## Salvaguardia dei valori storici, artistici e ambientali

- > pone particolare attenzione ai centri storici, <u>anche limitando la vendita di determinate merceologie</u>, pur senza inibire lo sviluppo del commercio e della libera concorrenza fra varie tipologie commerciali;
- > In particolare riguardo agli esercizi di vicinato (tipici dei centri storici) (v. art 26).

# Sviluppo ed innovazione

- > favorisce la riconversione di strutture distributive
- l'integrazione funzionale delle strutture di commercio al dettaglio in sede fissa con le attività di commercio ambulante e di artigianato rivolti alla realtà produttiva locale;
- > f) predispone un sistema di monitoraggio della distribuzione commerciale locale.

## Titolo I "Disposizioni Generali" - Capo III

## Rispetto per una sana concorrenzialità

- > il SIAD non deve contenere restrizioni, quali:
  - a) divieto di esercizio di attività commerciali, in determinate aree;
  - b) imposizione di distanze minime tra le localizzazioni degli esercizi commerciali;
  - c) contingentamenti o parametri commerciali per l'insediamento delle attività;
  - d) divieti di esercizio di attività in più sedi o più aree geografiche;
  - e) limitazioni o divieti ad alcune categorie di commercializzazione di taluni prodotti;
  - f) limitazioni delle forme giuridiche dell'operatore;
  - g) imposizione di prezzi minimi;
  - h) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.

Titolo I "Disposizioni Generali" - Capo III

## Il SIAD deve però:

- ➢ fissare i parametri di monitoraggio del rispetto della tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali,
- > disporre vincoli dimensionale o tipologici agli insediamenti di attività commerciali in aree o edifici di valore storico, archeologico, artistico e ambientale.
- ➢ Per le medie strutture di vendita, disciplinarne l'apertura, l'ampliamento merceologico o di superficie, nonché il trasferimento (v. art. 27)
- → per le grandi strutture di vendita, deve definire le prescrizioni che il SUAP è tenuto a verificare nell'iter della Conferenza di servizi ai sensi della legge 241/1990 per il rilascio della concessione, da sottoporre al parere dell'ufficio competente regionale;

# dove non è vigente il SIAD,

l'apertura di medie strutture, di grandi strutture di vendita o di esercizi speciali per merci ingombranti, nonché di esercizi operanti nei mercati in area privata:

<u>è ammessa solo se ricadenti in zone territoriali omogenee destinate all'insediamento di attività produttive, attività terziarie e alle stesse correlate, semprechè in armonia con il TU.</u>

## Titolo I "Disposizioni Generali" - Capo III

Pertanto, con Il SIAD I comuni adottano anche il Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (v. art. 70) che contiene:

- le modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche a posto fisso;
- le modalità di svolgimento del commercio itinerante;
- le zone in cui le attività commerciali si potranno svolgere, coi relativi divieti e limitazioni (v. art. 52)
- le certificazioni di conformità delle apparecchiature (es: utilizzo di bombole di gas, estintori, etc) da esibire in caso di controllo

## Non solo, ma anche,

- ➤ Le tipologie di mercato ammesse o di altre manifestazioni locali;
- > i giorni e gli orari di svolgimento;
- > l'area mercatale a la tipologia di ogni singolo posteggio;
- > le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita;
- > l'ubicazione dei parcheggi e la circolazione pedonale e veicolare
- > le modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente disponibili;
- ➤ le modalità di pagamento delle tasse e tributi comunali relativi allo
- ➤ lo smaltimento dei rifiuti solidi e al canone per la concessione del posteggio;
- > le modalità di vendita e di pubblicità dei prezzi, le sanzioni pecuniarie accessorie;
- > le norme igienico-sanitarie per la vendita di generi alimentari;
- > etc.

(art. 20) Interventi comunali per la valorizzazione del centro storico.

# Il SIAD dunque interviene significativamente sul Cento Storico,

quale polo primario e di aggregazione della vita sociale, ritenendo di preservare, rilanciare e potenziare la funzione tipica del commercio e la diversificazione delle attività commerciali.

#### Ad es.

- per gli esercizi di vicinato del centro storico, potrà prevedere limitazioni della superficie di vendita (max 150 mq) semprechè giustificate e non discriminatorie.
- ➤ Inoltre potrà prevedere l'adozione di **specifici protocolli di arredo urbano** con le organizzazioni di categoria, per tutelare il patrimonio edilizio di interesse storico e culturale.
- > Con tali protocolli potranno stabilirsi:
  - le <u>caratteristiche strutturali, morfologiche e cromatiche delle insegne, delle vetrine, del sistema di</u> <u>illuminazione esterna degli arredi esterni degli esercizi commerciali del centro storico,</u>
  - incentivi tributari o forme di incentivazione.

# (art. 21) Interventi integrati per i centri minori

Come per i centri storici, particolare attenzione è posta per

- i Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti
- i Comuni ubicati nelle isole o nelle comunità montane, anche in forma associata,
- Frazioni e aree ubicate in posizione isolata rispetto al centro urbano, per le quali prevedere progetti d'intervento integrato di rivitalizzazione, anche commerciale,

## In tali aree potranno insediarsi centri polifunzionali di servizi,

con l'esenzione dei tributi locali, previa apposita convenzione.

- ➤ Tali strutture potranno raccogliere attività commerciali, terziarie e di servizio, quali: sportelli decentrati dell'amministrazione comunale, ufficio postale, banca, centri turistici di informazione, fermate di autolinee, biglietterie e centri di prenotazione, esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, impianti sportivi o ricreativi, strutture alberghiere, rivendita di tabacchi, rivendita di giornali e riviste.
- ➤ (art. 22) Adeguamento alla legge 13/1989,

il TU dispone, per gli utenti diversamente abili, la rimozione delle barriere architettoniche presenti.